

RICORSO AVVERSO SENTENZA COMMISSIONE GIUSTIZIA E
DISCIPLINA

15/Gennaio/2013,

Radiazione Loris Cereda.

Spettabile Commissione Giustizia e Disciplina d' Appello,

Si intende con la presente ricorrere avverso al provvedimento in oggetto contestandone in primo luogo gli elementi "probatori", in subordine la gravità della sanzione comminata e, in ultima e, assolutamente subordinata istanza, i tempi di effettuazione.

Nel merito.

LE FONTI TESTIMONIALI:

L'intero impianto accusatorio si basa sulle dichiarazioni di tre compagni di squadra del Cereda che ne hanno denunciato comportamenti anomali nelle date 6/3/2011, 25/9/2011, 18/3/2012. Risulta sicuramente anomalo che i tre accusatori Mastroilli, De Marco e Bonazzi (o forse solo 2, dal dispositivo della sentenza non si evince la consapevolezza precedente del terzo) abbiano continuato serenamente a giocare con il Cereda pur in presenza del, per loro parrebbe evidente, sospetto, che egli facesse uso di strumenti atti ad alterare il regolare corso delle partite. Risulta poi del tutto improbabile che i tre denunciati non abbiano sentito il dovere, la necessità e l'esigenza di chiarire "de facto" le circostanze sospette con il Cereda stesso.

Ricordiamo che si tratta di compagni di squadra che si conoscevano da anni ben al di là della comune passione scacchistica, pertanto con una confidenza più che sufficiente ad effettuare un'eventuale contestazione al momento della nascita del sospetto, permettendo così, nel caso si trattasse di sospetto infondato, al Cereda di dare ampia dimostrazione "prova" della insussistenza del sospetto o, nel caso il Cereda fosse stato effettivamente colpevole di *"prenderlo con le mani nella marmellata"* e "provare" la sua condotta disonesta evitando così un procedimento che appare essere del tutto indiziario.

Ci si chiede quindi come la Commissione Giustizia e Disciplina non abbia provveduto, al fine di addivenire ad una reale valutazione delle dichiarazioni testimoniali, a contestare queste, quanto meno stravaganti, circostanze comportamentali.

LE ANOMALIE:

Si segnala come le dichiarazioni riportate in sentenza circa il presunto oggetto contenuto nell'orecchio del Cereda siano tutt'altro che univoche. Lo stesso Cereda, nella sua memoria difensiva prodotta al Procuratore Federale le segnalava ma esse vengono riprodotte senza commento del Giudice nella sentenza. Nella sentenza però compare un elemento nuovo "*Gli occhiali di foggia strana*". L'apparizione di questo elemento è tutt'altro che "ad abundantiam" in quanto l'intero impianto accusatorio, se ha trovato nel presunto dispositivo nell'orecchio la fonte della trasmissione "verso il Cereda", mancherebbe totalmente della fonte "dal Cereda".

Per spiegare meglio; l'ipotesi accusatoria è che Cereda ricevesse indicazioni sulle mosse da eseguire da una fonte esterna che conosceva la posizione della partita che si stava svolgendo, ora, non essendo le partite trasmesse all'esterno da alcun strumento e non essendo presenti in sala spettatori che potevano svolgere il ruolo di complici, si ipotizza l'uso di occhiali speciali atti a trasmettere la posizione all'esterno.

Ora, non risulta a questa difesa che esistano strumenti atti a riprendere e a trasmettere all'esterno (come?) celabili in un paio di occhiali e si rigetta totalmente l'assunto sulla base di una semplicissima considerazione: Cereda usa normalmente occhiali da astigmatico ma, essendo anche presbite (cosa normale per l'età) davanti alla scacchiera usa occhiali da presbite che ha normalmente comprato nelle edicole o negli autogrill. Occhiali in plastica con montatura spessa che mediamente durano 6 mesi e che si sostituiscono quando usualmente interviene la rottura di una stanghetta.

A giustificazione dell'affermazione di Bonazzi "di foggia strana" si ricorda che per alcuni mesi Cereda usò degli occhiali (acquistati e comunemente acquistabili in stazioni di servizio) che avevano due piccole luci a led utili per la lettura notturna. Se però possiamo comprendere le ragioni dell'equivoco (ma questi "strani" occhiali sarebbero stati usati solo per la partita del 25/9/2011 visto che Cereda ricorda di averli acquistati in una stazione di servizio durante le vacanze estive a seguito della rottura dei precedenti) continuiamo a non comprendere perché, in presenza di un sospetto, non si fossero chiesti chiarimenti sul posto.

E' da sottolineare come l'intero impianto accusatorio trovi quindi elemento fondante in questi "occhiali" diversi. Ma i tre testimoni come possono sostenere che tali occhiali fossero "diversi da quelli usati di solito"?

Diversi da quelli usati per guidare o camminare, sì, ma assolutamente gli stessi che il Cereda usava normalmente per leggere. E anche qui sembra a questa difesa quantomeno strano che i compagni di squadra e amici del Cereda non gli avessero, in presenza di un simile sospetto, chiesto, per lo meno, di far loro vedere tali occhiali.

Risulta poi priva di qualsiasi valore, ma forse indicativa di una volontà atta a creare un “fumus persecutionis” la dichiarazione del De Marco e del Mastrorilli per cui, nella partita del 25/9/2011, il Cereda, dopo aver cambiato gli occhiali avrebbe visto peggiorare il suo livello di gioco: Mastrorilli e DeMarco erano impegnati in una partita della stessa competizione (quindi presumibilmente assorti nel loro impegno sportivo) e sono giocatori di un livello sensibilmente inferiore, non si capisce davvero come potessero valutare il livello di gioco delle singole mosse del Cereda rapportandolo all’uso o meno di un determinato occhiale.

Risulta anche stravagante l’ipotesi che Cereda si doti di un sofisticato strumento di trasmissione (che, lo ribadiamo, non ci risulta esistere per lo meno tra i dispositivi di registrazione di immagini normalmente in commercio- un conto è registrare immagini con occhiali, penne ecc... altro è trasmetterle in tempo reale-) per poi toglierselo durante la partita.

Ancora non si capisce dove stia l’anomalia comportamentale denunciata dal De Marco e il Mastrorilli circa il fatto che Cereda si muovesse poco dalla scacchiera (anche qui per altro le testimonianze non coincidono dove Mastrorilli dice “non si alzava molto” e De Marco dice “Stava sempre immobile”). Uno scacchista può essere portato per infinite ragioni ad alzarsi durante una partita o a non farlo senza che questo dimostri alcunché, anzi, a volerla dire tutta, sono di solito sospetti i comportamenti di chi si allontana spesso dalla scacchiera.

Torna quindi l’intento delle testimonianze di “pre-costruire” un’ipotesi accusatoria su elementi (materiale nell’orecchio, occhiali, posizione immobile) probabilmente ipotizzati al fine di darsi una risposta ad un sospetto che (ancora non si capisce perché) poteva essere ben risolto con una semplice domanda all’amico (perché tale, lo si ricordi, era il Cereda in quei giorni). Elemento ben definito dalla psicologia giudiziaria come “ristagno di pensiero”.

Del tutto falsa poi è l’affermazione (Bonazzi) che il Cereda “non aveva più partecipato ad attività del Circolo Corsico”. Questa è una circostanza importante nell’ipotesi accusatoria perché andrebbe a testimoniare che il

Cereda, sapendo dei sospetti che c’erano su di lui all’interno del circolo, preferiva evitare di giocare (si sotto intende, barando) nel suo circolo. Ora è sufficiente guardare la banca dati federale per vedere che Cereda non solo partecipò, ma addirittura vinse (quindi attirando su di lui eventuali ovvie attenzioni) al 46° Open di Corsico dal 30/9/2011 a 2/10/2011.

Sulla circostanza poi che i buoni risultati avuti dal Cereda in quel periodo potessero suscitare sospetti lo stesso Cereda ne è consapevole, al punto da poter ricordare che durante il Torneo di Sanremo 5/1/2012- 8/1/2011 l’arbitro lo seguiva sempre da vicino addirittura accompagnandolo ogni volta che si recava al bagno.

Quindi Cereda, nel periodo compreso dalla denunce partecipava a 4 competizioni internazionali e veniva giustamente controllato da arbitri competenti senza che sul suo comportamento potessero essere fatti appunti di sorta.

Non si vede poi che rilievo possano avere i risultati ottenuti dal Cereda in tornei semi-lampo visto che, basta guardare lo “storico” dei suoi risultati, per rendersi conto che da sempre in queste particolari competizioni ha

ottenuto risultati ben inferiori che nel gioco a tempo lungo.

Anche l'affermazione che dopo lo scoppio della causa in discussione i risultati siano stati negativi è parzialmente falsa, il gioco di Cereda è stato infatti di buon livello nei Tornei di Bratto e Cesenatico, mentre effettivamente scadente quello di Novara.

Risulta poi non corretta la ricostruzione di Bonazzi circa la successiva richiesta di chiarimenti telefonici al Cereda. Innanzitutto Bonazzi non telefonò al Cereda chiedendo chiarimenti

(reiterando quello strano

comportamento dei tre accusatori già evidenziato in precedenza), fu Cereda che, informato da altri venuti a conoscenza delle suddette denunce, telefonò a Bonazzi chiedendogli ragione del suo comportamento e, di fronte alla affermazione di Bonazzi che aveva visto un qualcosa nell'orecchio di Cereda, gli rispose che se aveva dei dubbi sulla sua correttezza poteva esprimerli “sul posto” e che, la presenza di un auricolare poteva essere semplicemente dovuta alla necessità di tenersi in contatto con la famiglia.

IL COMPORTAMENTO PROCESSUALE DI CEREDA:

Va sottolineato che il non essersi presentato da parte del Cereda né il 22/12 né il 15/1 non è assolutamente da considerare una sottovalutazione del ruolo della giustizia sportiva.

Da un lato Cereda, rimettendosi totalmente agli organi federali, desiderava evitare polemiche che avrebbero solo fatto male al mondo degli scacchi, dall'altro, in tutta evidenza, aveva difficoltà (non giustificate ma sicuramente comprensibili) ad incontrare degli “ex” amici che avevano avuto nei suoi confronti un comportamento ambiguo (non si discute qui il diritto/dovere della denuncia quanto il non averne fatto parola e l'aver anzi continuato a relazionarsi come se niente fosse). Inoltre, come facilmente verificabile, il Cereda, il giorno 15/1/2013 era sottoposto ad udienza processuale presso la 4° sezione penale del tribunale di Milano.

CONCLUSIONI:

l'analisi dell'impianto accusatorio quindi si sostanzia su testimonianze in gran parte non afferenti (o deduttive e manifestamente confutabili) e in altra parte contrastanti, non risulta quindi provato, ad avviso di questa difesa, un comportamento finalizzato ad alterare il risultato sportivo. Si chiede quindi a questa Spettabile Commissione d'Appello la revisione della Sentenza in Senso Assolutorio.

In subordine si segnala come la non presenza di circostanze aggravanti (ex. Art.40 e 41. Del Regolamento Federale) e di comportamenti recidivi (ex Art. 38) renda la sentenza di Radiazione non coerente con il principio di gradualità della pena rendendo eventualmente (ma solo in

subordine) proponibile la Diffida in relazione al poco corretto comportamento processuale dell'imputato e alla sua, comprensibile ma non difendibile decisione di non partecipare alle udienze (o di chiedere motivato rinvio per quella del 15/1/2013).

Da ultimo si segnala che l'intera indagine si è svolta al di fuori dei termini previsti dall'Art.38 comma b del Regolamento Federale. Laddove proprio la dilatazione dei tempi rende difficile circostanziare la prova ed eventualmente produrre prove difensive (come ad esempio gli occhiali effettivamente utilizzati dal Cereda durante le manifestazioni).

Questa memoria difensiva è redatta in favore di Loris Cereda ed inviata a sua firma alla Commissione Giustizia e Disciplina d' Appello, ritenendo il Cereda di procedere in tale sede alla di lui difesa senza ausilio di patrocinante legale.

Loris Cereda (17 01 2013)